



UDSC

8° aprile 2024 / PM8 **aggiornamento**

Passar 1.0: transito nazionale (PM8) Modo di procedere per il passaggio a Passar

1 Di cosa si tratta

Dalla messa in esercizio di Passar 1.0, avvenuta il 1° giugno 2023, le operazioni relative a transito ed esportazione avvengono gradualmente in Passar. Lo [scadenzario](#) è stato concordato tra l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l'economia.

Al termine della fase pilota, il **17 marzo 2024** l'operazione seguente **passerà alla fase produttiva**:

- **transito nazionale**

Tale operazione corrisponde all'ex regime di transito nazionale. Nella documentazione tecnica di Passar per gli sviluppatori di software è designata come **processo delle merci PM8**.

Di seguito l'elenco delle modifiche concrete e dei punti da osservare al momento del passaggio a Passar.

2 Panoramica delle principali novità

Con il passaggio a Passar si delineano alcune modifiche procedurali:

- **Processo di trasporto:** ogni dichiarazione delle merci in Passar deve essere collegata con una **dichiarazione del trasporto** (indicazione del riferimento). La dichiarazione del trasporto è effettuata, in linea di massima, dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Se all'arrivo al confine non vi è alcuna dichiarazione del trasporto, i collaboratori dell'UDSC ne effettuano una manualmente e la attivano, sempre manualmente. Ciò può generare tempi di attesa; per questo motivo l'UDSC raccomanda di effettuare in precedenza la dichiarazione del trasporto. Per maggiori informazioni: [Processo di trasporto con Passar](#).
- **Il processo SDA rimane invariato:** in relazione con il transito nazionale, il processo per speditori e destinatari autorizzati (SDA) corrisponde a quello attuale. Per maggiori informazioni consultare il [regolamento 10-21](#) e la [descrizione del processo SDA](#).
- **Impiego di liste per la garanzia dell'identità:** fino al 1° dicembre 2024 l'UDSC tollera liste delle merci per la garanzia dell'identità in conformità con le disposizioni del vecchio regime di transito nazionale (RTN) (vedi allegato).
- **Prestazione di garanzia:** una garanzia come quella prestata attualmente non è più necessaria per il transito nazionale. Il titolare del regime è automaticamente la persona che ha effettuato la dichiarazione delle merci nel sistema con il proprio identificativo del partner commerciale.

- **Conclusione del transito nazionale (RTN) aperto nell'NCTS:** un transito nazionale aperto nell'NCTS deve sempre essere concluso nell'NCTS.
- **Avvio della procedura di ricerca:** se la dichiarazione delle merci (DM) per il transito non viene conclusa, il secondo giorno dalla scadenza del termine di transito il dichiarante riceve una domanda di ricerca (NT140) elettronica. Il dichiarante ha 20 giorni di tempo per reagire alla domanda e per avviare la conclusione del transito presso l'ufficio doganale di destinazione o per presentare i documenti che attestano la conclusione regolare del transito.

3 Modo di procedere per il passaggio a Passar

La condizione principale per il passaggio a Passar è la registrazione (una volta sola) nell'ePortal. Chi non l'ha ancora fatto, deve registrarsi come partner commerciale dell'UDSC con i ruoli «Carico» e «Trasporto». Sul [sito dell'UDSC](#) sono a disposizione varie offerte di supporto.

Rivolgersi al proprio fornitore del software per l'imposizione al fine di concordare la pianificazione del passaggio a Passar PM8.

Rammentiamo che il passaggio a Passar di questa operazione avverrà il 17 marzo 2024. A partire da questa data, l'apertura e la conclusione del transito nazionale sono possibili solo nel sistema di gestione del traffico merci Passar.

4 Regolamenti e istruzioni

Per maggiori informazioni consultare il [regolamento 14-10](#) aggiornato.

5 Procedura d'emergenza

In caso di guasto a Passar, applicare le [misure d'emergenza Passar](#).

6 Anticipazione

Obbligo di indicare una voce di tariffa: come per la dichiarazione delle merci per il transito internazionale (fase 5 NCTS), in futuro sarà obbligatorio dichiarare la voce di tariffa a sei cifre anche nel transito nazionale. Tale obbligo sarà introdotto dal 2 dicembre 2024 contemporaneamente all'obbligo a livello internazionale. Nella dichiarazione delle merci del transito nazionale (TN), l'indicazione della voce di tariffa si basa sulle disposizioni della dichiarazione delle merci del TN precedente (DM esportazione) o sulla successiva destinazione della merce (DM importazione).

7 Interlocutori

Pianificazione e accordo per la messa in esercizio / il passaggio a Passar PM8	Proprio fornitore del software per l'imposizione
Problemi tecnici (p. es. registrazione nell'ePortal)	Service Desk UDSC +41 58 462 60 00
Aspetti specialistici	UDSC, Ambito direzionale Basi, Procedura doganale zollveranlagung@bazg.admin.ch

Allegato

Informazione: garanzia dell'identità nel regime di transito nazionale

Sulla base di vari riscontri da parte delle ditte di spedizione, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è disposto a continuare a consentire l'identificazione delle merci con liste nel transito nazionale fino al **1° dicembre 2024**. Ciò significa che, per quanto riguarda l'identificazione delle merci riprese dalla dichiarazione delle merci per il transito nazionale (DM-TN), si prevede quanto segue:

- **Fino e compreso il 1° dicembre 2024**

L'UDSC tollera liste a garanzia dell'identità nei casi di:

1. oggetti destinati a essere esposti (p. es. liste con indicazioni su quadri, opere d'arte ecc.);
2. masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati;
3. altri invii con numerose merci non commerciabili diverse, che non presentano rischi elevati;
4. collettame a partire dal confine, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - più invii di diversi mittenti e per vari destinatari,
 - in totale almeno sei posizioni di merci,
 - nessun assoggettamento a divieti o limitazioni, e
 - liste (p. es. bollettini di consegna, fatture) comprensibili e con l'indicazione di marchio, numero, merce, quantità, valore, mittente e destinatario.

La dichiarazione delle merci nel TN con la nota «collettame» come designazione della merce deve contenere indicazioni su numero di colli, peso e valore complessivo di tutti gli invii.

Il dichiarante deve inserire l'elenco nella DM-TN sotto il gruppo di dati "Documento precedente" con il codice "SLAD" (distinta di carico). La lista deve essere allegata alla DM-TN e presentata al Livello locale per la timbratura o l'apertura del transito.

- **Dal 2 dicembre 2024**

- L'UDSC **non** tollera più l'utilizzo di liste per identificare le merci in caso di invii collettivi.
- Le merci con diverse voci di tariffa devono essere registrate come articoli diversi nella DM-TN. Nella DM-TN si possono dichiarare fino a 999 articoli (posizioni). L'utilizzo di un unico articolo per merci di voci di tariffa differenti non è consentito.
- Nel caso della DM-TN la specificazione del numero di voce di tariffa si basa sulle disposizioni della DM-TN precedente (DM esportazione) o sulla successiva destinazione della merce (DM importazione).